



Circolare n° 16/2021

GREEN PASS E I RAPPORTI DI LAVORO – novità

Con il legge di conversione n°165 del 19 novembre 2021 sono state introdotte delle semplificazioni al testo originario del DI 127/2021 (Decreto che ha introdotto il Green Pass nei luoghi di lavoro).

CONSEGNA DEL GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO - SEMPLIFICAZIONE PER LE VERIFICHE DEL GREEN PASS

Al fine di semplificare le verifiche sul green pass, le novità stabiliscono che i lavoratori, sia del settore pubblico, sia di quello privato, possono richiedere di **consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19** e, in tal caso, l'avvenuta consegna fa sì che per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli previsti per accedere al luogo di lavoro.

SCADENZA DEL GREEN PASS DURANTE LA GIORNATA LAVORATIVA: IL LAVORATORE HA IL DIRITTO A TERMINARE IL TURNO DI LAVORO

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la **scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste**, mentre dall'altro i lavoratori che vengono a trovarsi in tale situazione – che risulta, invero, frequente quando il rilascio della certificazione è avvenuto sulla base di un tampone negativo – **hanno il diritto a rimanere nel luogo di lavoro «...esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro...»**.

SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE NEL CASO D'IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15 addetti, il **contratto di sostituzione** del dipendente senza Green pass potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto ora, purché entro il 31 dicembre (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi, hanno sempre **durata massima di 10 giorni** (intesi come lavorativi). Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza Green pass è sospeso e non rientra in servizio nemmeno se ottiene un certificato verde.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E FORMAZIONE

Per i lavoratori somministrati l'onere del **controllo del green pass grava sull'utilizzatore**, mentre il somministratore è tenuto a informare i lavoratori su tale prescrizione. Invece, per quanto riguarda la formazione, è stata operata un'integrazione per effetto della quale il green pass è **reso obbligatorio anche per i discenti** che partecipano alle attività formative.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489